

lavoro (articolo 4 del decreto n. 5472 del 20 gennaio 1954; articolo 4 del decreto ministeriale del 30 marzo 1955);

3. I diritti concessi a norma della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (63/262/CEE) ai beneficiari in essa indicati sono loro riconosciuti anche dopo che si siano avvalsi del diritto di trasferimento.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso alla conduzione agricola è tuttora subordinato, per taluni cittadini degli altri Stati membri, alla esibizione di un'autorizzazione speciale per stranieri, rilasceranno ai beneficiari, su loro domanda e senza spese, un documento individuale che ne attesti la situazione particolare

nei confronti della regolamentazione relativa all'insediamento degli agricoltori stranieri.

2. Gli Stati membri assicurano ai beneficiari il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione dell'autorità competente contraria al loro trasferimento.

#### Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Fr. NEEF**

### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

**relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri**

(67/531/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento<sup>(1)</sup>, e in particolare il titolo IV, F, 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo<sup>(2)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la terza serie delle misure contenute nello scadenario prevede che ogni Stato membro proceda all'inizio del terzo anno della seconda tappa all'adattamento del proprio regime dei contratti agrari, in modo da permettere l'applicazione della legislazione in materia agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, che lavorano in base a questo regime, alle stesse condizioni dei nazionali;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 384/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 146 del 23. 8. 1965, pag. 2461/65.

della libertà di stabilimento sul territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (63/261/CEE) <sup>(1)</sup> e della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE) <sup>(2)</sup>, sono già equiparati ai nazionali per quanto riguarda il regime dei contratti agrari;

Considerando che il titolo III, A, del programma generale comprende, tra le restrizioni da sopprimere, le disposizioni e pratiche che escludono, limitano o subordinano a determinate condizioni, unicamente per gli stranieri, la facoltà di beneficiare di tutti i diritti derivanti dai contratti agrari,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

##### Articolo 1

In conformità delle disposizioni qui appresso indicate, gli Stati membri sopprimono, a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitino un'attività agricola non salariata sul loro territorio o vi si stabiliscano a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'applicazione del regime dei contratti agrari.

##### Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti agrari, nonché all'esercizio e al godimento, da parte del coltivatore, dei diritti inerenti a tali contratti, come il diritto di prelazione in caso di vendita di tutto il fondo contemplato dal contratto o di una sua parte.

2. Ai sensi della presente direttiva per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01, Agricoltura, della «Classification internationale type par industries de toutes les branches d'activité économique») <sup>(3)</sup>, e in particolare:

- a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele;

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

##### Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di stipulare contratti agrari o impongono ad essi, per la stipulazione o l'esecuzione di tali contratti, condizioni speciali, ovvero limitano il godimento dei diritti che ne derivano;

— risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai nazionali in materia di contratti agrari.

2. Fra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle previste da disposizioni che vietano o limitano, nei confronti dei beneficiari, l'applicazione delle disposizioni relative al regime dei contratti agrari alle stesse condizioni dei nazionali nel modo seguente:

*in Belgio:*

con l'eventuale rifiuto di proroga o rinnovo di una tessera professionale di straniero scaduta, se il titolare ha stipulato un contratto d'affitto il cui termine supera il periodo di validità della tessera professionale di straniero (applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge del 19 febbraio 1965 relativa all'esercizio da parte

<sup>(1)</sup> GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

<sup>(2)</sup> GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.

<sup>(3)</sup> Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4, riv. 1 (New York 1958).

degli stranieri delle attività professionali indipendenti;

*in Francia:*

— con l'esclusione dei coltivatori di nazionalità straniera dal beneficio del regime dei contratti agrari (articolo 869 del codice rurale);

— con l'esclusione degli stranieri dall'iscrizione nelle liste elettorali per la designazione degli assessori dei tribunali paritetici dei contratti agrari (articolo 4 del decreto del 22 dicembre 1958, n. 58—1293).

#### Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Fr. NEEF**

### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative

(67/532/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(1)</sup>, e in particolare il titolo IV, F, 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(2)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento comporta, per l'attuazione di detta

libertà in agricoltura, uno scadenario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quarta serie di misure che figura in detto scadenario prevede che l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle cooperative sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

Considerando che la presente direttiva concerne solo le società aventi la natura giuridica di cooperative e non le altre associazioni o unioni d'interesse collettivo; che la definizione della cooperativa è di competenza degli Stati membri;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento sul territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62

<sup>(2)</sup> GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3473/66.

<sup>(3)</sup> GU n. 17 del 28. 1. 1967, pag. 280/67.